



Firmato digitalmente da
FRANCESCA GIUSTO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001



Dott. Francesca Giusto
NOTAIO
Via Po n. 22
00198 Roma
Tel. 06/3269851
Fax. 06/32698560

REPERTORIO N. 31220

RACCOLTA N. 18306

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di febbraio.

(12.02.2026)

alle ore dodici e minuti trenta.

In Roma, nel mio studio, alla Via Po n. 22.

A richiesta dell'associazione che opera con la denominazione "**COMUNITÀ E-
NERGETICA RINNOVABILE AUGUSTANA**", con sede in Augusta (SR), alla Via
Giovanni Lavaggi n. 152, codice fiscale 93119470891, (l'"**Associazione**"),
io sottoscritta dottoressa Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo del
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia assisto, in
qualità di segretario, designato ai sensi dell'art. 11.10 del vigente statuto dell'As-
sociazione, al fine di elevarne verbale, all'assemblea degli associati riunitasi in
forma totalitaria, per questi giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguen-
te

*Registrato
all'Ufficio delle Entrate
di Roma 4
il 13 febbraio 2026
al n. 4574 Serie 1T
Esatti Euro 245,00*

Ordine del Giorno

"1) *Modifica statutaria a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 28 febbraio
2025, n. 19 e delle nuove Regole Operative del GSE del 16 luglio 2025; delibera-
zioni inerenti e conseguenti;*

2) *Varie ed eventuali."*

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi di legge e dell'articolo 11.10 del vigente statuto sociale, assume la presi-
denza della seduta assembleare, il Presidente del Consiglio Direttivo *Sara FORE-
SE*, nata a Pescara, il giorno 22 gennaio 1988, domiciliata ai fini del presente ver-
bale presso la sede dell'Associazione, codice fiscale FRS SRA 88A62 G482F, della
cui identità personale io Notaio sono certo, la quale constata e fa constare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata esclusivamente in mo-
dalità di telecomunicazione a distanza, mediante avviso inoltrato a tutti gli aven-
ti diritto, mediante posta elettronica ordinaria, in data 30 gennaio 2026;
 - sono presenti all'assemblea tutti gli associati e precisamente, *Andrea PELUSO*
nato ad Augusta (SR), il giorno 9 dicembre 1974, codice fiscale PLS NDR 74T09
A494Q e *Carmelo SICUSO* nato ad Augusta (SR), il giorno 11 settembre 1975,
codice fiscale SCS CML 75P11 A494G, quest'ultimo in persona di *Andrea CHILO'*
appresso generalizzato, in forza di delega debitamente acquisita agli atti dell'As-
sociazione;
 - sono presenti del Consiglio Direttivo, oltre a sé medesima, i consiglieri *Andrea
CHILO'*, nato a Genova il 19 novembre 1982, codice fiscale CHL NDR 82S19
D969D e *Paolo LENHARDY*, nato a Napoli il 15 luglio 1963, codice fiscale LNH
PLA 63L15 F839H;
 - di avere accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti e che sono
state rispettate le norme di legge e di statuto per l'intervento in assemblea.
- Dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare, an-
che ai sensi dell'art. 11.9 del vigente statuto, sugli argomenti all'ordine del gior-
no.

Il Presidente apre, dunque, la trattazione del *primo punto* all'ordine del giorno ed
espone brevemente la necessità di adeguare il testo dello statuto alle previsioni
contenute nel Decreto Legislativo 28 febbraio 2025, n. 19, nonché all'entrata in
vigore delle nuove regole operative del GSE del 16 luglio 2025 e conseguente-
mente, modificare il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo 7 del vigente statuto,

in relazione ai requisiti richiesti per l'ammissione in qualità di Associati ordinari, nonché al requisito di residenza per i membri o gli Associati che esercitano poteri di controllo.

Dà, quindi, lettura del testo della proposta di delibera sul *primo punto* all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Associati COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AUGUSTANA, udita l'esposizione del Presidente

DELIBERA

1) di approvare le proposte di modifica del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 7 dello Statuto, come segue:

"Art. 7 (nuovo testo) Associati

7.1. Gli Associati si distinguono in:

- a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;*
- b) ordinari: coloro che, possedendo i requisiti di cui all'art. 7.2., richiedono l'iscrizione all'Associazione;*
- c) onorari: coloro che, per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica, sono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari non sono tenuti al pagamento di quote, anche ove previste; partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca.*

7.2. Sono ammessi come Associati ordinari le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che rispondono ai requisiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, condividono gli scopi dell'Associazione e non partecipano ad altra configurazione per l'autoconsumo diffuso nell'area geografica di interesse dell'Associazione. Per le PMI, la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

7.3. I membri o gli Associati che esercitano poteri di controllo possono essere solo i soggetti indicati nel precedente art. 7.2, che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

7.4. Requisito per l'ammissione e il mantenimento della qualità di Associato dell'Associazione è la titolarità di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria AT/MT. Nel caso in cui l'Associato abbia una pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione all'Associazione sarà sempre per una unica quota e lo stesso ha diritti per un solo voto.

7.5. L'Atto costitutivo e lo Statuto, unitamente al Regolamento Operativo, dell'Associazione costituiscono il "contratto di diritto privato" di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199.

7.6. La qualifica di Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da

parte del Consiglio Direttivo.

7.7. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante Associato ha diritto di prendere visione dello Statuto e del Regolamento Operativo, nonché di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione."

2) di conferire mandato al Presidente ad apportare alla deliberazione così adottata le modificazioni formali eventualmente richieste in sede di deposito del presente verbale, ai fini de riconoscimento della personalità giuridica."

Il Presidente apre, dunque, la discussione e, constatata l'assenza di interventi, mette in votazione la proposta; all'esito delle operazioni di voto, fa constare che l'assemblea degli Associati, all'unanimità e con votazione espressa in maniera palese, ha approvato la proposta di delibera.

Il Presidente dichiara terminata la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola in ordine al secondo punto all'ordine del giorno dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti trentanove.

Si allega al presente verbale, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "**A**", omessane la lettura, il testo dello statuto contenente le modifiche adottate nella seduta odierna.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale, del quale ho dato lettura e che sottoscrivo alle ore dodici e minuti quaranta.

Consta di due fogli, in parte scritti di mio pugno ed in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia, ma per mia cura su cinque pagine intere e quanto sin qui della presente sesta.

Firmato: Francesca GIUSTO Notaio

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
«COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AUGUSTANA»

Titolo I
Denominazione, sede e durata, oggetto sociale

Art. 1 Denominazione.

1.1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, l'associazione denominata: «COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AUGUSTANA», che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di «COMUNITÀ ENERGETICA AUGUSTANA» o «CER AUGUSTANA» (l'«Associazione»).

1.2. La COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AUGUSTANA è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria.

1.3. L'Associazione opera esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.

1.4. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (lo «Statuto»), nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.

Art. 2 Sede e durata.

2.1. L'Associazione ha sede in Augusta (SR), Via Giovanni Lavaggi n.152.

2.2. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 18, è a tempo indeterminato.

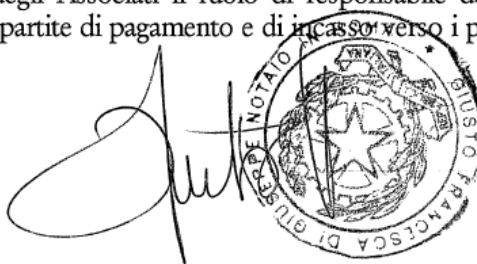
Art. 3 Scopo dell'Associazione.

3.1 Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 42-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8 recante misure urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica" nonché ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (recepimento definitivo direttive CE REDII e IEM), il cui obiettivo principale è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati (gli «Associati») e alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di ottenere profitti finanziari. A tale scopo, gli Associati utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi in conformità, e secondo le modalità e condizioni, stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.

3.2 L'Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

3.3 L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, descritte inoltre al par. 1.2.2.2 delle Regole Tecniche emesse dal GSE e approvate dal MASE in data 22 aprile 2024.

3.4 L'Associazione svolge in favore degli Associati il ruolo di responsabile del riparto dell'energia condivisa e di gestore delle partite di pagamento e di incasso verso i produttori

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp features a star in the center and the text "REPUBBLICA DI SAN MARINO" around the perimeter, with "NOTAIO" at the bottom.

dell'energia condivisa e il GSE, in conformità con la previsione di cui all'art.32, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3.5 L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) promozione di iniziative e sottoscrizione di accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli Associati;
- b) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- c) incentivo alla ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali della Regione Sicilia, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER);
- e) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- f) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione, purché i relativi benefici ricadano esclusivamente in territorio regionale o in favore di enti territoriali regionali;
- g) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- h) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

3.6 Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

3.7 L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dello Scopo dell'Associazione e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

Titolo II

Patrimonio, risorse e bilancio

Art. 4 *Patrimonio.*

4.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
da eventuali quote associative annuali;

dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;

da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;

da eventuali fondi di riserva;

dai versamenti liberamente effettuati dagli Associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;

da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

4.2. L'Associazione si qualifica come ente senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli Associati a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Art. 5 Esercizio dell'Associazione.

5.1. L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'Esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 6 Destinazione dei proventi.

6.1. I proventi dell'Associazione derivanti dalla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile saranno utilizzati per assicurare benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'Associazione, secondo le modalità definite nel Regolamento Operativo.

6.2. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM n.414 del 7 dicembre 2023 (c.d. Decreto CACER) sarà destinato, con decisione del Consiglio Direttivo, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Titolo III Associati

Art. 7 Associati.

7.1. Gli Associati si distinguono in:

- a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- b) ordinari: coloro che, possedendo i requisiti di cui all'art. 7.2., richiedono l'iscrizione all'Associazione;
- c) onorari: coloro che, per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica, sono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari non sono tenuti al pagamento di quote, anche ove previste; partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca.

7.2. Sono ammessi come Associati ordinari le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che rispondono ai requisiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, condividono gli scopi dell'Associazione e non partecipano ad altra configurazione per l'autoconsumo diffuso nell'area geografica di interesse dell'Associazione. Per le PMI, la



partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

7.3. I membri o gli Associati che esercitano poteri di controllo possono essere solo i soggetti indicati nel precedente art. 7.2, che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

7.4. Requisito per l'ammissione e il mantenimento della qualità di Associato dell'Associazione è la titolarità di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria AT/MT. Nel caso in cui l'Associato abbia una pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione all'Associazione sarà sempre per una unica quota e lo stesso ha diritti per un solo voto.

7.5. L'Atto costitutivo e lo Statuto, unitamente al Regolamento Operativo, dell'Associazione costituiscono il "contratto di diritto privato" di cui all'art. 32, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199.

7.6. La qualifica di Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

7.7. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante Associato ha diritto di prendere visione dello Statuto e del Regolamento Operativo, nonché di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art.8 Diritti e doveri degli Associati.

8.1. Ciascun Associato, purché in regola con il pagamento di eventuali quote deliberate in conformità allo Statuto, ha diritto:

a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato, in conformità con quanto previsto negli artt. 12.4 e 12.5;
ad essere informato delle iniziative e degli eventi organizzati;
a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione;
di mantenere i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

8.2. Tutti gli Associati sono obbligati:

- a) a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Operativo e delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- b) a versare le quote dell'Associazione e i contributi eventualmente determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) a dare mandato esclusivo all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.

8.3. Gli Associati fondatori sono tenuti al pagamento della quota dell'Associazione nella misura del doppio dell'importo previsto per gli Associati ordinari.

Art.9 Esclusione, perdita della qualità, recesso del Socio.

9.1. L'Associato può essere escluso, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, salva la ratifica dell'Assemblea, qualora non rispetti gli obblighi previsti nello Statuto.

9.2. Oltre all'esclusione, sono causa di perdita della qualità di Associato, il decesso e la sopravvenuta, o originaria, se successivamente accertata, mancanza dei requisiti di cui all'art. 7.2. dello Statuto.

9.3. Costituisce altresì causa di esclusione dell'Associato la perdita della titolarità del punto di prelievo a seguito di voltura, cessione o disattivazione.

9.4. L'Associato ha diritto di recedere liberamente e in ogni momento dall'Associazione, con comunicazione scritta da trasmettere al Presidente. La qualità di Associato si considera cessata dal momento della ricezione della comunicazione.

9.5. La perdita della qualità di Associato, per qualsiasi ragione avvenuta, implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa e non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sull'eventuale fondo comune. L'Associato non ha inoltre diritto a ricevere i contributi eventualmente maturati nell'anno solare in cui si verifica la perdita della sua qualità di Associato.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 10 Organi ed Amministrazione.

10.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Art. 11 Assemblea.

11.1. L'Assemblea è formata da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti gli Associati, ciascuno dei quali ha diritto a un voto.

11.2. L'Assemblea è convocata:

- a) almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;
- b) quando il Presidente lo ritiene opportuno;
- c) quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo;

11.3. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato anche in via telematica all'indirizzo mail comunicato al momento della richiesta di associazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, e dell'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano decorsi 7 (sette) giorni (ridotti a tre in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione. In difetto di convocazione

 5

formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano personalmente o per delega tutti gli Associati.

11.4 L'Assemblea si riunisce validamente anche attraverso collegamento in modalità telematiche e/o audio-video conferenza.

11.5. L'Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria.

11.6. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 12;
- c) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

11.7. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, ai sensi dell'art. 16;
- c) autorizza - su proposta del Consiglio Direttivo cui tale prerogativa spetta in via esclusiva - la costituzione, la modifica o la estinzione dei rapporti dell'Associazione con i titolari degli impianti di produzione. In assenza di valida autorizzazione, il Consiglio Direttivo non può dare seguito alla costituzione, modifica o estinzione dei predetti rapporti;
- d) approva il Regolamento Operativo e le sue successive modifiche.

11.8. L'Assemblea riunitasi in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

11.9. L'Assemblea riunitasi in seduta straordinaria (i) per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno il 75% (settantacinqueper cento) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; (ii) per la autorizzazione alla costituzione, modifica o estinzione dei rapporti dell'Associazione con i titolari degli impianti di produzione, è validamente costituita con la presenza del 75% (settantacinqueper cento) degli Associati e delibera con il voto favorevole del 75% (settantacinqueper cento) dei presenti; (iii) per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinqueper cento) di tutti gli Associati in conformità all'articolo 21 del codice civile; (iv) per l'approvazione e la modifica del Regolamento Operativo, è validamente costituita con la presenza di almeno il 75% (settantacinqueper cento) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e pubblicato mediante affissione all'albo della sede

Art. 12 Consiglio Direttivo.

12.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti anche tra soggetti che non abbiano la qualità di Associato. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi,

possono essere rieletti, anche più volte e scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

12.2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

12.3. I successivi sono nominati in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio precedente, l'Assemblea determina il numero totale dei componenti che dovrà avere il Consiglio Direttivo in occasione del suo rinnovo, in un numero compreso tra tre a sette come disposto dal precedente par. 12.1.

12.4. Ove per qualsiasi causa venga a cessare un consigliere nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione attingendo al primo dei non candidati non eletti in occasione dell'ultimo rinnovo e, in caso di disponibilità, al secondo di essi e successivamente ai seguenti, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. In caso di mancata convalida, resta inteso che il Consiglio Direttivo rimarrà in carica in composizione ridotta sino alla sua naturale scadenza.

12.5. Qualora cessi per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, questo viene meno e dovrà essere integralmente rinnovato con le modalità di cui all'articolo 12.3, da una assemblea da convocarsi senza indugi da parte dei componenti rimasti in carica, che mantengono le funzioni sino alla deliberazione assembleare di rinnovo.

12.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, anche attraverso collegamento in modalità telematiche e/o audio-video conferenza, con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 *Presidente, Vice Presidente, Tesoriere.*

13.1. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

13.2. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica il rispetto dello Statuto; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

13.3. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

13.4. Il Tesoriere riscuote le eventuali quote di iscrizione; provvede ai pagamenti e cura la tenuta della contabilità e dei libri dell'Associazione; cura i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 14 *Regolamento Operativo.*

14.1. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla sua prima nomina, predispone, per l'approvazione in Assemblea, il Regolamento Operativo, allo scopo di:

- a) definire le concrete modalità di accesso all'Associazione;
- b) definire i criteri di ripartizione fra gli Associati dei benefici dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata; tali criteri di ripartizione dovranno tener conto dell'energia effettivamente prodotta e consumata, nonché della normativa vigente in materia;
- c) definire le modalità di utilizzo, per i fini sociali, di qualsiasi altro introito derivanti dalle attività della CER;

- d) definire le modalità di nomina e i compiti del Referente a cui è demandata la gestione tecnica amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dei rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- e) nominare il responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Art. 15 Comitato Tecnico Scientifico.

15.1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da suo delegato, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o suo delegato e dai soci onorari.

15.2. Il CTS sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Art. 16 Gratuità degli incarichi.

16.1 Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

**Titolo V
Disposizioni finali**

Art. 17 Scioglimento.

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% degli Associati.

17.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali.

18.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dallo Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Io sottoscritta Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato fra i miei atti e munito delle prescritte firme;*
- consta di 11 (undici) facciate;*
- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, portante il certificato numero di serie 51 44, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, avente validità fino al 28/09/2026.*

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti.

Roma, 13 (tredici) febbraio 2026 (duemilaventisei)

File firmato digitalmente dal Notaio Francesca Giusto